

Associazione Siciliana della Stampa



Unione Stampa Sportiva Italiana

Gruppo Siciliano "F. Carli"

STATUTO REGIONALE

(Approvato dall'Assemblea straordinaria di Palermo del 10 settembre 2013)

COSTITUZIONE E SCOPI

ARTICOLO 1

E' costituito dal febbraio 1951, con Statuto approvato nell'Assemblea regionale del 3 gennaio 1952, il Gruppo Siciliano Giornalisti Sportivi (GSGS) che fa parte dell'Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI), gruppo di specializzazione che opera nell'ambito della Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI). Lo Statuto è in armonia con lo Statuto nazionale dell'USSI ed è approvato dal Consiglio direttivo nazionale dell'USSI. L'U.S.S.I. è riconosciuta dal CONI quale associazione benemerita; essa è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, ispirate al principio democratico di partecipazione di uomini e donne in condizioni di uguaglianza e pari opportunità nonché in armonia con lo Statuto del CONI, con i principi fondamentali e con le deliberazioni e gli indirizzi del CONI stesso e con il Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI.

ARTICOLO 2

Il Gruppo siciliano nasce ed opera nel territorio di competenza in stretta collaborazione con l'Associazione Siciliana della Stampa ed è composto da giornalisti professionali e giornalisti collaboratori che siano iscritti alla stessa Associazione regionale e siano in regola con il pagamento delle quote annuali.

ARTICOLO 3

Il GSGS è senza fine di lucro ed è retto da norme statutarie in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, Il GSGS, nella propria autonomia organizzativa e amministrativa, ha lo scopo di:

- a)** riunire i giornalisti che in via continuativa e/o prevalente esercitano la professione nell'ambito del settore dello sport;
- b)** operare per il massimo riconoscimento della categoria promuovendo, disciplinando e garantendo la coesione e la solidarietà dei suoi aderenti, in sede professionale e sindacale;
- c)** promuovere ogni iniziativa atta a favorire la migliore tutela della categoria e la sua crescita in tutti gli aspetti della sua specifica attività professionale, anche attraverso l'aggiornamento tecnico dei propri iscritti ed il loro arricchimento culturale;
- d)** promuovere e sostenere ogni iniziativa ritenuta utile al processo di potenziamento dello Sport in tutte le sue componenti, con riferimento ad una moderna concezione dello Sport stesso quale strumento di sviluppo e di emancipazione sociale;
- e)** alimentare e favorire una particolare attività sportiva tra gli associati

ARTICOLO 4

Il GSGS è regolarmente costituito con l'adesione di almeno 15 (quindici) iscritti in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 6 dello statuto, dei quali almeno 10 (dieci) giornalisti professionali.

Per una più appropriata azione di rappresentanza il GSGS può organizzarsi in Sezioni provinciali o interprovinciali distaccate in presenza di almeno 10 (dieci) iscritti, dei quali almeno 7 (sette) giornalisti professionali. Le sezioni sono rette da un Presidente assistito da un segretario e da uno o più consiglieri fino a un massimo di cinque (in caso di Sezioni con più di 25 iscritti), che rimangono in carica per quattro anni. L'Assemblea di sezione procede anzitutto a fissare il numero di consiglieri, quindi elegge con una votazione il Presidente (professionale), il Segretario e i Consiglieri. Le decisioni sono valide a maggioranza semplice.

Le assemblee sezionali sono convocate almeno una volta l'anno tramite l'utilizzo dei mezzi tecnologici esistenti (e-mail) agli indirizzi comunicati dai soci al Gruppo.

REQUISITI, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

ARTICOLO 5

Sono Soci ordinari i giornalisti professionali e collaboratori iscritti al GSGS.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare Soci benemeriti i giornalisti professionali e collaboratori che abbiano rispettivamente un minimo di 20 (venti) anni di appartenenza ininterrotta al Gruppo e che abbiano acquisito particolari titoli di merito nell'ambito della professione.

ARTICOLO 6

Per l'ammissione a Socio sono richiesti i seguenti requisiti:

- a)** essere giornalisti, professionali o collaboratori, regolarmente iscritti all'Associazione Siciliana della Stampa ed in regola con il pagamento delle quote annuali della stessa;
- b)** esercitare continuativamente e/o prevalentemente l'attività di giornalista sportivo.
- c)** ogni socio ha diritto a partecipare alle assemblee, secondo le norme statutarie e regolamentari, partecipando all'attività ufficiale del GSGS. Tutti i soci, se in possesso dei requisiti richiesti dalle norme statutarie e regolamentari, possono concorrere alle cariche sociali.
- d)** ogni socio è tenuto ad osservare lo Statuto, così come approvato, nonché i Regolamenti dell'U.S.S.I., emanati od emanandi. Ciascun socio è tenuto a dare attuazione alle deliberazioni e decisioni degli organi associativi, adottate nel rispetto delle specifiche sfere di competenza, oltre che ad adempiere agli obblighi, anche di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni

sociali.

f) E' fatto divieto di far parte dell'U.S.S.I. a chi si sia sottratto volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a suo carico o alle sanzioni irrogate nei suoi confronti dagli Organi disciplinari della Fnsi e dell'Ordine dei Giornalisti. E' inoltre sancito il divieto di far parte del GSGS per un periodo di dieci anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti da organi di giustizia sportiva. A tal fine la segreteria emetterà apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo suindicato. Il tesseramento di tali soggetti è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

ARTICOLO 7

I Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa che viene fissata ogni anno dal Consiglio Direttivo. Detto pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 marzo; dopo tale data il socio è considerato moroso.

ARTICOLO 8

Si decade dalla qualità di Socio per:

- a) dimissioni;
- b) il venir meno di anche uno solo dei requisiti di cui al precedente articolo 6;
- c) abbandono dell'attività di giornalista sportivo
- d) morosità, che decorre dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello cui le quote associative si riferiscono;
- e) radiazione comminata dagli Organi di giustizia a seguito di gravi violazioni dell'ordinamento sociale.

La perdita della qualità di Socio nel caso di cui al precedente punto c) non opera per coloro che abbiano fatto parte del Gruppo consecutivamente per almeno 15 (quindici) anni e per i Soci collocati in quiescenza, i quali conservano la qualifica di Socio ordinario.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 9

Sono Organi sociali del GSGS

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Comitato di Presidenza;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti

ASSEMBLEA

ARTICOLO 10

L'Assemblea degli iscritti è il supremo Organo deliberante del GSGS ed è convocata dal Presidente su decisione del Consiglio Direttivo:

a) di norma entro il 30 aprile di ogni anno, o quando lo richieda il calendario nazionale per la elezione dei Delegati al Congresso dell'USSI, per l'approvazione della relazione morale e del

rendiconto economico consuntivo e preventivo del GSGS ;

b) a cadenza quadriennale, entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello dello svolgimento dei Giochi olimpici estivi, per il rinnovo delle cariche sociali elettive.

La convocazione, da inoltrare in copia anche alla Segreteria dell'USSI, deve essere comunicata ai Soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata con lettera inviata tramite utilizzo dei mezzi tecnologici esistenti (e-mail). L'Assemblea può essere altresì convocata in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente e/o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, o quando ne facciano motivata richiesta scritta almeno un quarto dei Soci iscritti in regola con il pagamento delle quote sociali sia nei confronti del Gruppo che dell'Associazione Stampa (regionale). In quest'ultimo caso l'Assemblea deve tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

ARTICOLO 11

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei Soci in regola con il pagamento delle quote. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intenderà riunita in seconda convocazione e sarà valida con la presenza almeno del 30% degli aventi diritto al voto. **La delega è ammessa.**

ARTICOLO 12

L'Assemblea elegge tra i presenti un Presidente ed un Segretario che verbalizzerà la riunione. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei votanti.

Le votazioni riguardanti l'elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione Elettorale e dei Delegati del GSGS al Congresso nazionale dell'USSI sono fatte a scrutinio segreto. Tutte le altre sono fatte per alzata di mano, a meno di diversa richiesta da parte dell'Assemblea.

ARTICOLO 13

Sono compiti dell'Assemblea:

a) eleggere la Commissione Elettorale che dovrà stabilire i criteri e sovrintendere alle operazioni di voto per la elezione delle varie cariche sociali di cui al precedente articolo 9;

b) eleggere i Delegati al Congresso nazionale dell'USSI;

c) approvare la relazione morale ed il rendiconto economico, consuntivo e preventivo, del GSGS;

d) approvare le modifiche dello Statuto;

e) deliberare l'eventuale scioglimento del GSGS;

f) deliberare su qualunque altro argomento posto all'ordine del giorno.

ARTICOLO 14

La Commissione Elettorale di cui al punto a) del precedente articolo 13 dovrà essere composta da 3 (tre membri), di cui 2 (due) professionali, uno dei quali dovrà fungere da Presidente.

La data fissata per le operazioni di voto dovrà essere stabilita dal Consiglio Direttivo entro 15 (quindici) e non oltre 30 (trenta) giorni dalla elezione della Commissione Elettorale.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e si svolgono orientativamente nell'arco di due giorni negli orari che saranno stabiliti dalla Commissione Elettorale che, per favorire la più ampia partecipazione possibile, potrà decidere di istituire oltre al seggio principale nella città nella quale ha sede il GSGS anche altre Sezioni elettorali nelle province dove esista una concentrazione significativa di iscritti.

Alla elezione del Presidente del GSGS concorrono sia i giornalisti professionali che i giornalisti collaboratori; l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, così come l'elezione della Commissione Elettorale avverrà, invece, separatamente per i professionali ed i collaboratori che eleggeranno rispettivamente i nominativi di loro pertinenza. Potranno essere eletti solo coloro che risultavano iscritti al GSGS al 31 dicembre dell'anno precedente e siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

Per il Consiglio Direttivo ogni votante potrà indicare nella scheda un numero di preferenze pari all'80 (ottanta) per cento arrotondato per difetto del numero dei Consiglieri da eleggere per la

propria categoria; per il Collegio dei Revisori dei Conti e la Commissione Elettorale potranno essere espresse, invece, un massimo di 2 (due) preferenze per i giornalisti professionali e 1 (una) sola preferenza per i collaboratori.

Per ogni carica, compresi i componenti della Commissione Elettorale, verranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità prevarrà il candidato più anziano per iscrizione al GSGS e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano per iscrizione all'Ordine dei Giornalisti e, infine, quello più anziano per età.

PRESIDENTE

ARTICOLO 15

Il Presidente, che dovrà essere inderogabilmente giornalista professionale, è il rappresentante legale del GSGS nelle sedi e nelle giurisdizioni consentite all'USSI. E' l'esecutore delle deliberazioni del Consiglio Direttivo che convoca almeno 5 (cinque volte) l'anno e quando ne facciano richiesta scritta almeno 4 (quattro) suoi componenti. Se non vi provvede con la periodicità predetta o sollecitamente dopo averne ricevuta richiesta, uno dei Vicepresidenti può sostituirsi a lui e convocare in sua vece il Consiglio Direttivo.

Il Presidente, o chi per esso, fissa l'ordine del giorno dei lavori consiliari nel quale è tenuto ad inserirvi argomenti indicati anche da un solo Consigliere con richiesta motivata e fatta pervenire almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

In caso di temporanea assenza o impedimento il Presidente sarà sostituito dal Vicepresidente Vicario.

Il Presidente deve considerarsi decaduto nei casi previsti dagli articoli 8 e 21 del presente Statuto ed in ogni altro caso di suo impedimento permanente. Qualora si verifichi tale circostanza decadono tutti gli Organi sociali che rimarranno in carica solo per l'amministrazione ordinaria sino alle nuove elezioni che dovranno essere indette entro 60 (sessanta) giorni con le modalità di cui ai precedenti articoli 10, 13 e 14. In questo caso l'Assemblea straordinaria per la elezione della Commissione Elettorale sarà convocata dal Vicepresidente vicario.

IL SEGRETARIO GENERALE

ARTICOLO 16

Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri eletti nella sua prima seduta:

- a) provvede alla gestione amministrativa del GSGS in adesione alle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo
- b) partecipa in qualità di componente alle sedute del Comitato di Presidenza con diritto di voto, curando la tenuta dei relativi verbali
- c) cura la tenuta dei verbali del Consiglio Direttivo.

IL VICE SEGRETARIO

ARTICOLO 17

Il Vice Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri eletti nella sua prima seduta:

- a) collabora con il Segretario Generale per l'espletamento delle attività affidate a quest'ultimo
- b) partecipa in qualità di componente alle sedute del Comitato di Presidenza con diritto di voto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 18

Il Consiglio Direttivo del GSGS è formato oltre che dal Presidente da 9 membri, di cui 5 giornalisti professionali e 4 giornalisti collaboratori. **I presidenti di sezione, pur non facendone formalmente parte, possono partecipare alle riunioni del Consiglio.**

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri: i Vicepresidenti professionali in numero massimo di 2, di cui uno sarà nominato Vicario dal Presidente; un Vicepresidente collaboratore; il Segretario generale, il Vice Segretario ed il Tesoriere (indifferentemente tra i professionali o i collaboratori).

Alle riunioni del Consiglio partecipano di diritto, con funzione esclusivamente consultiva, il rappresentante dell'Associazione Stampa (regionale) e gli iscritti del GSGS che ricoprono nell'USSI cariche nazionali.

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno 7 (sette) giorni prima con lettera contenente l'ordine del giorno dettagliato, inviata ai Soci tramite utilizzo dei mezzi tecnologici esistenti (e-mail). Copia della convocazione deve essere altresì inoltrata alla Segreteria dell'USSI. In caso di particolare e comprovata urgenza il termine predetto è ridotto a 3 (tre) giorni.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente insediato con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevarrà quello del Presidente. Non è consentita la delega del voto.

Per consultazione e la trattazione di specifici argomenti il Presidente può ammettere ai lavori del Consiglio Direttivo terzi estranei al Consiglio, senza diritto di voto, limitatamente alla discussione degli argomenti per cui sono stati chiamati e per il tempo limitato alla trattazione degli stessi.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti hanno diritto di parteciparvi, senza diritto di voto.

Qualora un consigliere collaboratore divenga in corso di mandato professionale (e anche viceversa) non decade dalla carica: mantiene il diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto. Per l'espressione del voto che originariamente gli competeva, subentra il primo dei non eletti.

Allo stesso modo, qualora un Consigliere professionale venga inserito nell'elenco dei giornalisti collaboratori decade dalla carica e viene sostituito dal primo disponibile dei non eletti della categoria.

In caso di assenza non giustificata di un Consigliere a tre riunioni consecutive il Consiglio Direttivo può procedere alla sua sostituzione in base all'ordine dei non eletti della sua categoria. Altrettanto dicasi in caso di dimissioni, morte o impedimento prolungato di uno o più Consiglieri.

Nel caso in cui l'elenco dei non eletti sia esaurito il Consiglio Direttivo procederà per cooptazione mediante votazione all'interno dello stesso Consiglio Direttivo. Il soggetto cooptato dovrà essere votato dalla maggioranza qualificata dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve ritenersi decaduto, con conseguente necessaria convocazione dell'Assemblea straordinaria per procedere alle nuove elezioni di tutti gli Organi sociali, qualora per qualsiasi ragione vengano a mancare la metà più uno dei suoi componenti.

Le dimissioni che comportano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.

ARTICOLO 19

Sono Compiti del Consiglio Direttivo:

- a) perseguire gli scopi fissati dall'articolo 3;
- b) vigilare sull'osservanza, da parte di tutti i Soci, del presente Statuto;

- c) stabilire ogni anno l'ammontare delle quote sociali ed esigerne il pagamento da parte degli iscritti. Una parte della quota sociale di ogni iscritto dovrà essere versata all'USSI nella misura stabilita dal Consiglio direttivo nazionale, e nei tempi previsti dallo Statuto e dal Regolamento dell'USSI;
- d) predisporre le relazioni ed i rendiconti economici, preventivi e consuntivi da presentare per l'approvazione all'Assemblea annuale;
- e) deliberare le ammissioni dei nuovi Soci e le cessazioni di appartenenza al Gruppo . Ogni deliberazione relativa alla iscrizione di nuovi Soci deve essere fatta pervenire ufficialmente alla Segreteria dell'USSI nazionale con il timbro e la firma del Presidente del Gruppo e con il timbro e la firma dell'Associazione Stampa regionale comprovante la regolarità della posizione del nuovo Socio. Soltanto dopo il ricevimento di detta comunicazione la Segreteria dell'USSI provvederà al rilascio della relativa tessera personale;
- f) nominare i Soci benemeriti di cui al precedente articolo 5;
- g) deliberare sulla convocazione delle Assemblee;
- h) conservare per almeno 10 (dieci) anni i rendiconti economici, i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee.

COMITATO DI PRESIDENZA

ARTICOLO 20

Il Presidente, i 3 Vicepresidenti, il Segretario generale ed il Vice segretario costituiscono il Comitato di Presidenza.

Ad esso il Consiglio Direttivo può delegare, ai fini di immediata esecutività e realizzazione, proprie funzioni per l'attuazione di deliberazioni consiliari. In situazioni di particolare urgenza il Comitato esercita i poteri deliberanti che sono propri del Consiglio Direttivo riferendone però a quest'ultimo nella prima seduta Consiliare per la necessaria ratifica.

Il Comitato, convocato dal Presidente almeno 2 (due) giorni prima, è validamente costituito con l'intervento di almeno 3 (tre) componenti e decide a maggioranza di due terzi degli intervenuti.

Il Comitato di Presidenza predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 21

Così come stabilito dall'articolo 15, comma 7, dello Statuto Nazionale dell'Ussi, il Gruppo regionale è tenuto alla nomina del Collegio dei Revisori solo nel caso in cui l'attività comporti una complessa movimentazione contabile di denaro.

Qualora l'Assemblea elettiva dei soci ritenga a maggioranza indispensabile la nomina del Collegio, si procede all'elezione dei membri del Collegio dei Revisori formato da un membro, anche non giornalista, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e/o Revisore contabile, da un giornalista professionale e da un giornalista collaboratore che non ricoprano la stessa carica nell'Associazione Stampa (regionale) o in altro Gruppo di specializzazione riconosciuto dalla F.N.S.I.. L'Assemblea elegge inoltre un supplente per ognuna delle tre categorie destinate a sostituire il revisore effettivo della stessa categoria di appartenenza in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori devono possedere adeguata e comprovata competenza.

Il Collegio, nella prima riunione, nomina il Presidente scegliendolo tra gli eletti.

Il Revisore dimissionario o impossibilitato a svolgere la carica è sostituito dal Supplente il quale, a sua volta, viene rimpiazzato dal primo dei non eletti nella categoria di appartenenza. Nel caso in cui ciò non sia possibile si provvede all'integrazione alla prima Assemblea utile.

I Revisori hanno il compito di vigilare sulla regolare tenuta dell'amministrazione e della contabilità

del GSGS oltre che sulla osservanza degli adempimenti eventualmente imposti da norme di legge. In tutti i casi in cui il Collegio rilevi inadempienze ed irregolarità è tenuto a richiedere la convocazione del Consiglio, che dovrà essere riunito dal Presidente con la massima sollecitudine possibile.

Il Presidente del Collegio presenta all'Assemblea una relazione sull'andamento della gestione.

CARICHE E LORO DURATA

ARTICOLO 22

Possono concorrere alle cariche elettive del Gruppo GSGS tutti i Soci di cui ai precedenti articoli 5 e 6 che provino di:

a) essere iscritti all'Ordine dei Giornalisti ed alla Associazione Siciliana della Stampa

b) non abbiano riportato condanne penali definitive, per reati non colposi, a pene detentive con durata superiore ad 1 (un) anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai Pubblici Uffici

superiore ad 1 (un) anno.

c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

d) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

Le cariche sono rinnovabili ed hanno durata quadriennale in coincidenza con i Giochi olimpici estivi. Esse non danno diritto a compensi di sorta, a nessun titolo, ma soltanto al rimborso delle spese vive eventualmente sostenute nell'esecuzione di uno specifico mandato affidato agli eletti dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

INCOMPATIBILITA'

ARTICOLO 23

Tutte le cariche sociali sono incompatibili fra loro; le cariche di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale e regionale in organismi riconosciuti dal CONI.

Chiunque venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità è tenuto, entro 15 giorni dal verificarsi dalla stessa, a comunicare al Consiglio la carica che intende occupare per il futuro rinunciando all'altra. Nel caso di mancato rispetto di tale termine sarà ritenuto decaduto di diritto dalla carica assunta posteriormente.

CONTROVERSIE

ARTICOLO 24

Per qualsiasi controversia gli iscritti al GSGS si rimettono in primo grado al Collegio dei Probiviri dell'Associazione Stampa (regionale) ed in secondo grado al Collegio dei probiviri della FNSI.

FONDO COMUNE – BILANCIO

ARTICOLO 25

Il Fondo comune è costituito:

- a) da tutti i beni mobili e immobili appartenenti al Gruppo ...
- b) dai contributi degli iscritti e dalle elargizioni di terzi, Enti pubblici e privati;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il Fondo.

L'anno sociale del GSGS ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

SEDE

ARTICOLO 26

La sede istituzionale del GSGS è posta nella stessa sede dell'Associazione Stampa (regionale). Tuttavia il Consiglio Direttivo del Gruppo GSGS, su indicazione del Presidente, può stabilire una sede operativa diversa per esigenze di natura funzionale.

STATUTO E LE SUE MODIFICHE

ARTICOLO 27

Il presente Statuto è formulato in termini compatibili con quello dell'USSI nazionale e quello dell'Associazione Stampa (regionale).

Per diventare esecutive, le eventuali successive proposte di modifica o di integrazione che saranno presentate dal Consiglio Direttivo dovranno essere approvate dall'Assemblea straordinaria del GSGS con la maggioranza dei due terzi dei Soci partecipanti in regola con il pagamento delle quote.

SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO GIORNALISTI SPORTIVI SICILIANI

ARTICOLO 28

L'eventuale scioglimento del GSGS deve essere deliberato da un'Assemblea convocata in via straordinaria con la maggioranza di quattro quinti dei Soci presenti ed aventi diritto al voto. Lo stesso quorum è richiesto per la valida costituzione dell'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione. Con la stessa maggioranza sono nominati i liquidatori e viene stabilita la destinazione dell'eventuale patrimonio residuo che dovrà essere devoluto obbligatoriamente ad altre Associazioni con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, sentito il parere di eventuali Organismi di controllo e fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 29

Per quanto non contemplato nel presente Statuto operano le norme statutarie ed il Regolamento di attuazione dell'USSI, della FNSI e dell'Associazione Siciliana della Stampa.

NOTA CONCLUSIVA

Il presente Statuto è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea straordinaria del Gruppo Siciliano Giornalisti Sportivi che si è tenuta a Palermo il 10 settembre 2013 presieduta da Filippo Mulè, segretario Valerio Tripi presenti il Vice Segretario nazionale della FNSI, Luigi Ronsisvalle, ed il Segretario dell'Associazione Siciliana della Stampa, Alberto Cicero.

Il presente Statuto è stato altresì approvato all'unanimità dal Consiglio direttivo dell'USSI nella riunione che si è tenuta a Palermo il 10 settembre 2013.